

all'assicurazione anche il proprietario che impiega « per conto proprio » almeno cinque operai. Ma, prescindendo pure da quanto s'è già osservato, è vero invece che questo proprietario, dal momento che mira a soddisfare non bisogni altrui (non è cioè imprenditore intermediario), ma bisogni propri (cfr. su ciò sopra, p. 59), non avrà che scopi egoistici, non altruistici, e cioè si proporrà di raggiungere il soddisfacimento di un proprio interesse economico: infatti un interesse altruistico presuppone la destinazione a favore di terzi. Non sarà l'interesse speculativo dell'imprenditore, ma appartiene sempre alla medesima categoria. Così pure non sono indici sufficienti in contrario quelli desumibili dagli art. 18 e 19, che presuppongono sempre la limitazione fondamentale segnata dagli art. 6 e 7. Per tutto ciò non ritengo di dover modificare, per questo caso, la conclusione cui siamo pervenuti quanto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Ma se il bisogno del creditore del lavoro che la prestazione di lavoro è chiamata a soddisfare non è necessariamente patrimoniale, lo deve essere indubbiamente ¹⁾, come s'è visto, la prestazione di lavoro. Veramente qualche dubbio può venire dalle obiezioni che in proposito ha mosso il Binder ²⁾. Secondo il quale anzitutto il carattere patrimoniale o no di una prestazione va guardato in relazione al creditore: il che in un certo senso può considerarsi perfettamente esatto. Ma diverso è l'apprezzamento che di questo concetto si può fare. Per il Binder è patrimoniale solo la prestazione che è capace di incremento patrimoniale per il creditore. E questo non basta: i criteri del Binder nell'applicazione di questa regola sono abbastanza restrittivi: per esso sono prestazioni patrimoniali in questo senso solo quelle di dare o quelle miranti alla creazione o al trasferimento dei diritti patrimoniali, in quanto conservano o aumentano il patrimonio. Non lo sono le prestazioni di puro fare (i servizi personali: appr. n. 33), che non sono in nessun rapporto col patrimonio del debitore: viceversa le riparazioni di una casa ad es. sarebbero vere prestazioni patrimoniali.

Per parte mia premetto che qui considero il lavoro dal punto di vista della sua utilità, cioè di chi lo riceve; dal punto di vista esclusivo di chi lo dà è certo che la prestazione di lavoro (su ciò ancora appresso) non è affatto una attribuzione patrimoniale. Ma considerato il lavoro nella complessa situazione contrattuale, e cioè in prevalenza di chi riceve il lavoro, credo fermamente alla patrimonialità anche di queste prestazioni che mirano solo a un fare, e non impli-

¹⁾ Ed è da questo punto di vista che va apprezzata la patrimonialità della prestazione di lavoro. Infatti è certo che la prestazione di lavoro non costituisce, per chi la fa, un'attribuzione patrimoniale, poichè, come vedremo, il lavoro è troppo intimamente connesso col soggetto, per essere considerato come entità o bene patrimoniale. Bene su ciò LOTMAR, I, 81 seg.

²⁾ Nell'*Archiv für das bürg. Recht.* XXXIV (1910), p. 230.